

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2167

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CAPPUGI, ZANIBELLI, CALVI, VILLA, GEREMIA, REPOSSI, GASPERI, CIBOTTO, BIASUTTI, BUFFONE

Annunziata il 28 marzo 1956

Modifica all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica
11 gennaio 1956, n. 20

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le varie leggi sullo sfollamento emanate dal 1946 in poi, per il personale militare delle Forze armate, quale conseguenza della riduzione degli organici imposta dal trattato di pace, ha costretto un ragguardevole numero di ufficiali e sottufficiali a lasciare il servizio attivo, troncando prematuramente la carriera che avevano intrapresa negli anni giovanili e per la quale avevano dato la migliore parte della loro vita.

Il legislatore, proprio nella considerazione di tale drastico allontanamento dal servizio, volle concedere ai militari « sfollati » un particolare trattamento economico che li ponesse in condizione di poter affrontare i disagi della nuova vita ad essi del tutto sconosciuta.

Infatti, le leggi suddette stabiliscono che agli stessi, per due anni, a decorrere dalla data di cessazione dal servizio, devono essere corrisposti gli assegni interi e, successivamente, e fino a tre anni dopo i limiti di età del grado col quale lasciarono il servizio, la concessione di un assegno mensile che, aggiunto alla pensione, faccia corrispondere il trattamento economico pari ai *quattro quinti* di quello spettante ai parigrado in servizio, a titolo di stipendio, indennità militare e indennità di carovita.

A tal fine, lo stipendio e la indennità militare venivano considerati nella misura in vigore all'atto del collocamento in ausiliaria, nella riserva o a riposo, mentre per la indennità

di carovita *si doveva tener conto* delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita.

In base a tali provvedimenti legislativi di « sfollamento », venne di conseguenza assurdamamente considerato pressoché statico il trattamento economico stabilito per gli sfollati, *collegandolo, sì, a quello del personale in servizio attivo*, ma bloccandone ad una certa data due dei tre elementi costitutivi, ed escludendo in tal modo, a priori, la possibilità delle ripercussioni sul trattamento di sfollamento di futuri miglioramenti delle competenze di attività, ad eccezione del carovita, della introduzione di nuovi eventuali assegni per il personale in servizio permanente nonché la possibilità di rivalutazione del trattamento di quiescenza.

A tale deficienza delle stesse leggi di sfollamento, il Governo, con umana comprensione ha successivamente rimediato disponendo, in occasione di aumenti delle indennità predette per il personale in attività di servizio la riliquidazione dell'assegno integratore, costituito dalle tre anzidette voci, fruito dal personale sfollato in aggiunta alla pensione.

Una prima riliquidazione si ebbe in occasione dell'aumento della indennità militare con la legge 26 maggio 1951, n. 404; una seconda con la legge 8 aprile 1952, n. 212.

La particolare posizione di tale personale fu ancora una volta sancita nello scorso anno,

in occasione dell'applicazione della prima legge delega, col decreto del Presidente della Repubblica in data 4 febbraio 1955, n. 23, che stabilì la corresponsione agli sfollati, dei quattro quinti dell'assegno integrativo mensile concesso al personale militare in servizio attivo.

Con la recente emanazione della legge delega, e precisamente con l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, si è completamente ignorato lo spirito delle leggi originarie sullo sfollamento ed i successivi citati provvedimenti e si è *annullato lo speciale trattamento economico riservato agli sfollati*, disponendo la riliquidazione dell'assegno integratore da essi fruito, in maniera lesiva ai loro interessi.

Difatti, detto articolo stabilisce, fra l'altro, *in netto contrasto* con le disposizioni contenute nelle originarie leggi di sfollamento, che la riliquidazione dell'assegno mensile deve essere fatta tenendo conto delle seguenti voci:

stipendio o paga in vigore al 1° luglio 1956, *ridotto del 10 per cento*;

indennità militare nella misura *vigente al 30 giugno 1956*.

Si verifica, in tal modo, che mentre gli sfollati *dovevano* godere di un trattamento economico *decisamente maggiore* di quello spettante ai pensionati, applicando l'accennata riduzione del 10 per cento sul nuovo stipendio conglobato, e calcolando la indennità militare nella misura in vigore al 30 giugno 1956, il vantaggio dei primi, rispetto ai secondi, verrà a scomparire del tutto, non solo, ma gli emo-

lumentati dei pensionati *verranno ad essere superiori* a quelli percepiti dagli sfollati.

Onorevoli colleghi, non possiamo dimenticare che le leggi sullo sfollamento sono tuttora vigenti ed operanti e che il particolare trattamento economico riservato al personale militare sfollato, sul quale in modo particolare hanno pesato e pesano le conseguenze della guerra perduta, venne concesso a parziale compenso del prematuro allontanamento dal servizio e che, quindi, non è giusto che tale trattamento speciale venga variato nei confronti di ciascuno degli interessati, sino a quando sussisteranno le predette leggi di sfollamento.

Se ingiusta ed assurda è la soppressione del lieve vantaggio sino ad oggi esistente tra il trattamento economico degli sfollati e quello dei pensionati, che dire della iniqua riduzione del coefficiente dei quattro quinti fissato dalle leggi sullo sfollamento, rispetto ai parigrado in servizio attivo, mediante la riduzione del 10 per cento sullo stipendio e con la mancata considerazione della nuova indennità militare che andrà in vigore dal 1° luglio 1956 ?

Poiché alla luce di tali considerazioni di ineccepibile evidenza, corrisponde a pura giustizia la conservazione da parte del personale militare sfollato *del particolare trattamento economico stabilito dalle leggi di sfollamento e da quelle successive*, si propone la seguente modifica all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e si invitano gli onorevoli colleghi a volerla validamente appoggiare ed approvare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In deroga all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, la riliquidazione dell'assegno mensile di cui all'articolo 26, ultimo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, fruito in aggiunta al trattamento di quiescenza, dagli ufficiali e sottufficiali ai quali è dovuto il trattamento economico di sfollamento, a decorrere dal 1° luglio 1956 dovrà essere calcolato tenendo conto delle seguenti competenze:

stipendio o paga in vigore al 1° luglio 1956;

quote di aggiunta di famiglia;

indennità militare nella misura vigente al 1° luglio 1956;

assegno personale di sede, per coloro che al 30 giugno 1955 risiedevano in comune avente una popolazione superiore ai 700.000 abitanti.

Nella riliquidazione suddetta non va considerata la soppressa indennità di caropane.

ART. 2.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto a carico del capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57.